

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 07-01-2000
REGIONE MOLISE**

**Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un
sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di
cittadinanza.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 1
del 15 gennaio 2000

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#)
[20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale MOLISE Numero 6 del 2003 Art. 1](#)

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

*Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto
segue:*

*"Con l'occasione il Governo ha osservato che gli interventi e i servizi
previsti nella legge stessa devono uniformarsi alle disposizioni
contenute nell'art. 59, commi 51, 52 e 53 della legge n. 449/1997 e nel
D.Lgs. n. 109/ 1998 che individuano criteri unificati di valutazione
della situazione economica per coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti
o comunque collegati a determinate situazioni economiche. Inoltre, ha
osservato, con riferimento all'art. 2, che l'art. 39 della L. n 40/1998 ai
fini della fruizione delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale equipara ai cittadini italiani solo gli stranieri titolari di carta o
di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nonché i minori ivi
iscritti. Infine, con riferimento all'art. 6, comma 3, che richiama in
materia di diritto allo studio la legge regionale n. 1/1975, ha
evidenziato che l'art. 29, comma 2, abroga la citata legge regionale "*

TITOLO II

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ARTICOLO 11

Emergenza assistenziale

1. Sono definite prestazioni di "emergenza assistenziale" le attività finalizzate ad offrire sostegno domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale, a persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare tali interventi sono rivolti:

- a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, nonché della legge 184/1983;
- b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex detenuti degli istituti penitenziari;
- c) alle donne sole e con figli, **vittime** di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti di protezione abitativa.

2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono ricomprese anche le azioni socio-assistenziali che la legge 354/1975 demanda agli Enti locali, a favore di detenuti ristretti negli Istituti penitenziari del Molise e dei loro nuclei familiari.